**CONVENZIONE**

**SULLE CONSEGUENZE ACCESSORIE DEL DIVORZIO**

tra

## (nome e cognome moglie), (domicilio moglie)

e

## (nome e cognome moglie), (domicilio moglie)

# **Premesso che:**

- i sottoscritti si sono uniti in matrimonio il (giorno/mese/anno) a (luogo);

- dall’unione coniugale è/sono nato/a/i il/la/i figlio/a/i (nome) (data di nascita);

- le parti vivono separate di fatto dal (g/m/a) e da tale data non hanno più ripreso la vita coniugale;

* il reddito mensile netto del marito corrisponde a CHF      ;

- il fabbisogno mensile del marito ammonta a CHF      ;

- il reddito mensile della moglie corrisponde a CHF      ;

- il fabbisogno mensile della moglie ammonta a CHF      ;

* le parti si danno reciprocamente atto di una profonda turbativa dei rapporti coniugali, dovuta a cause soggettive ed oggettive, che si protrae da più tempo;
* le parti intendono regolare le conseguenze accessorie del divorzio;

**si conviene quanto segue:**

1. Le parti faranno richiesta di divorzio mediante domanda comune (art. 111 CC). La presente convenzione regola integralmente le conseguenze accessorie del divorzio.

2. Il/la/i figlio/a/i (nome) rimane/rimangono sotto l’autorità parentale del padre/della madre (oppure di entrambi). La custodia del/della/dei figlio/a/i è affidata al padre/alla madre (oppure ad entrambi).

 Sarà sentito il parere del padre/della madre per le decisioni importanti, quali la scelta degli studi, soggiorni prolungati all’estero, eventuali operazioni chirurgiche, ecc. Il padre/la madre si impegna ad informare il padre/la madre sugli aspetti importanti relativi alla vita del/della/dei figlio/a/I ai sensi dell’art. 275a CC.

3. Il diritto di visita viene esercitato secondo le modalità concordate dalle parti in base alle situazioni e alle necessità. Esso sarà comunque il più ampio possibile.

 In caso di disaccordo l'esercizio del diritto di visita verrà regolato nel modo seguente:

 - un fine settimana ogni quindici giorni, dal sabato mattina alle ore       alla domenica sera alle ore      ;

 - il giorno di Natale o la Pasqua alternativamente;

 - due settimane durante le vacanze scolastiche.

4. A titolo di mantenimento in favore del/della/dei figlio/a/i, il padre/la madre verserà al padre/alla madre, anticipatamente entro il 5. giorno di ogni mese, i seguenti importi:

 - CHF       fino al compimento del 13° anno d’età,

 - CHF       fino al compimento del 18° anno d’età;

 I contributi alimentari di cui sopra sono comprensivi degli assegni familiari (assegni figli).

 I contributi alimentari di cui sopra sono riferiti all'indice svizzero dei prezzi al consumo vigente al (m/a). L’indicizzazione avverrà al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice in vigore al novembre precedente, la prima volta nel (m/a), a condizione che anche il salario e le rendite del padre/della madre beneficeranno dell’adattamento al rincaro.

 Le spese straordinarie di cui dovesse necessitare il/la/i figlio/a/i (spese mediche non coperte dalla cassa malati, vacanze, formazione speciale, ecc.) verranno assunte dal padre/dalla madre in ragione di       (proporzione)

 Rimane riservata l’applicazione dell’art. 277 cpv. 2 CC.

5. Ritenuto che i sottoscritti provvedono già al personale sostentamento, autofinanziandosi in maniera del tutto indipendente con i rispettivi redditi conseguiti, le parti riconoscono e convengono che non è dovuto alcun contributo di mantenimento ex art. 125 CC.

 (oppure)

 A titolo di contributo alimentare a favore del marito/della moglie la moglie/il marito verserà CHF       mensili a far tempo dal (m/a) e sino al (m/a).

6. A liquidazione del regime matrimoniale i coniugi convengono quanto segue:

- La particella no.       sita nel Comune di       rimane di proprietà del marito/della moglie (oppure viene assegnata al marito/alla moglie) dietro conguaglio di CHF       - al marito/alla moglie; il debito ipotecario viene assunto dal marito/dalla moglie.

- I titoli, conti o libretti bancari già intestati singolarmente ai coniugi rimangono di loro esclusiva proprietà.

- I mobili, le suppellettili siti nella casa coniugale di       rimangono di proprietà del marito/della moglie (oppure vengono assegnati al marito/alla moglie) ad eccezione di quelli di proprietà del marito/della moglie che verranno asportati o che già sono stati asportati.

- La vettura marca       rimane (oppure viene assegnata) al marito/alla moglie.

- Per il resto ogni parte rimane unica e assoluta proprietaria dei beni che si trovano in suo possesso al momento della firma della presente convenzione.

- Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti si danno atto che non hanno più nulla da pretendere l’uno dall’altra relativamente alla liquidazione del regime matrimoniale.

7. Le parti provvederanno a conguagliare le rispettive prestazioni di previdenza professionale in base all’art. 123 CC. Per il calcolo del conguaglio fa stato la data del promovimento della procedura di divorzio.

 (oppure)

 I coniugi rinunciano alla divisione delle prestazioni d’uscita ai sensi dell’art. 123 CC.

8. Le tasse di giustizia e le spese della procedura di divorzio sono a carico dei coniugi in ragione di       (proporzione). Le ripetibili sono compensate.

9. La presente convenzione, che verrà sottoposta al giudice competente per l’omologazione ai sensi dell’art. 288 CPC, esplica i suoi effetti quale regolamentazione provvisionale a partire dalla sua sottoscrizione.

………………….......... ………………………..

 luogo e data luogo e data

 …………………………….. …………………………….

 (nome e cognome moglie) (nome e cognome marito)